

TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA N. 21/2022

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri:

Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente),
Gen. Ugo Marchetti (componente)
Cons. Claudio Guerrini (componente relatore),

riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Google Meet il giorno 23 giugno 2022 con l'assistenza dal segretario di udienza Dott. Francesco Pantano, ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento di repertorio n. 1/22 instaurato dalla Procura Federale con atto di deferimento del 23 maggio 2022 nei confronti del licenziato DONATO Marco (licenze ufficiale di gara n. 222323 e conc./cond. n. 245266).

FATTO

1. In data 26 gennaio 2022 la Segreteria Organi Centrali e Coordinamento Attività Sportiva (Direzione Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali) comunicava alla Procura Federale la decisione assunta dal Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara (d'ora in avanti, rispettivamente, CD e GUG) di proporre il deferimento a tale organo inquirente in ordine alle irregolarità riscontrate nella documentazione presentata alla Federazione dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Ufficiali di Gara (ASD UdG) Riviera di Ponente, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche presso il CONI.

Dopo aver rilevato che la predetta Associazione aveva prodotto una copia contraffatta del certificato dell'Agenzia delle Entrate relativo all'attribuzione del numero di codice fiscale, la Procura Federale avviava le indagini nell'ambito delle quali il Presidente e rappresentante legale dell'ASD UdG Riviera di Ponente, Sig. Bico Claudio, evidenziava che alla pratica amministrativa in questione aveva provveduto il segretario dell'ex Consiglio Direttivo dell'Associazione, Sig. Donato Marco.

Interpellato al riguardo, quest'ultimo si assumeva la piena responsabilità dell'accaduto, asserendo tuttavia che l'invio del documento irregolare era stato frutto di un mero disguido. Egli aveva infatti preparato il documento digitale in questione, modificando una copia dell'analogo certificazione originale acquisita a

suo tempo, al solo scopo di mostrare con un esempio, al Presidente dell'ASD UdG Riviera di Ponente, la documentazione necessaria per istruire la pratica amministrativa presso il CONI. All'atto della effettiva spedizione di tale documentazione, però, non si era accorto di aver inserito, per puro errore materiale, proprio il suddetto documento evidentemente non veritiero.

Ritenendone ampiamente provata la condotta scorretta, con l'atto di deferimento conclusivamente adottato la Procura Federale ha quindi incolpato il suddetto Sig. Donato Marco della lesione del principio di correttezza nell'esercizio dell'attività sportiva e, quindi, della violazione degli articoli 7 e 8.1 del Regolamento Sportivo Nazionale (RSN), chiedendo l'irrogazione nei suoi confronti della sanzione di cui all'art. 227.4 RSN nella misura di mesi 4 (quattro) di sospensione e di euro 500 di ammenda.

2. In prossimità dell'udienza è giunta una nota del licenziato deferito in cui viene precisato che, diversamente da quanto riportato in un punto dell'atto di incolpazione, il certificato corretto rilasciato dall'Agenzia Entrate è stato inviato al CONI in originale entro la scadenza del 31.12.2021, consentendo la regolare iscrizione della ASD in questione nell'apposito registro.

Quanto al merito dell'addebito, il licenziato ha insistito nel qualificare l'episodio come frutto di un palese errore materiale, assolutamente non lesivo di soggetti terzi.

3. All'udienza in videoconferenza da remoto del 23 giugno 2022, partecipa il Sostituto Procuratore Avv. Marfisa Luciani, la quale si riporta agli argomenti svolti nell'atto di deferimento, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sostanzialmente sulla configurabilità di una responsabilità rilevante sul piano disciplinare a carico del Sig. Donato Marco in ordine alla vicenda esposta in narrativa, concernente l'invio da parte della ASD UdG Riviera di Ponente di documentazione irregolare ai fini della richiesta al CONI del riconoscimento di cui all'art. 5, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

2. Al riguardo, questo Tribunale Federale ritiene che l'incolpazione formulata dalla Procura Federale sia fondata, sia pur nei termini e limiti di seguito tracciati, che tengono conto delle deduzioni presentate dal licenziato deferito.

Si considera infatti da escludere che quest'ultimo abbia volutamente e preordinatamente confezionato il documento elettronico artefatto al fine di allegarlo in accompagnamento alla suddetta istanza di iscrizione al Registro CONI presentata dalla ASD UdG Riviera di Ponente.

Fa propendere in tal senso l'assenza di qualsiasi interesse personale dell'incolpato alla commissione di una simile scorrettezza, visto che i fatti attengono ad una pratica amministrativa riguardante l'Associazione di cui era semplice segretario, tanto più che tale carica era ormai in scadenza a seguito del rinnovo degli organi

direttivi dell'Associazione stessa. Neppure un interesse del genere può essere rilevato in via riflessa in esigenze facenti capo alla stessa Associazione, posto che questa aveva tutti i requisiti per ottenere il riconoscimento del CONI e disponeva di ampio margine di tempo per preparare la documentazione da allegare all'istanza.

Convince pertanto la ricostruzione dell'accaduto operata dall'incolpato stesso, il quale, pur ammettendo la propria responsabilità circa l'irregolarità prodottasi, ha illustrato le circostanze che hanno portato all'errato invio del documento non veritiero.

Sotto il profilo oggettivo, dunque, questo Tribunale perviene a una sorta di derubricazione dell'illecito in questione. Nella fattispecie, infatti, non si è trattato della creazione ed utilizzo di una falsa certificazione, bensì dell'invio a fini amministrativi di un documento informatico creduto conforme all'originale.

Di tale evento, tuttavia, l'odierno deferito deve considerarsi responsabile e perseguibile a titolo di colpa inescusabile. Ed invero, l'errore materiale consistito nell'inclusione del documento non corretto tra gli atti presentati a corredo dell'istanza al CONI non può che essere attribuito alla grave negligenza del medesimo, il quale non ha prestato la diligenza necessaria nello svolgimento delle proprie incombenze nell'ambito di un procedimento amministrativo di particolare importanza in quanto direttamente contemplato dalla legge ordinaria.

Quanto sopra conduce a un'attenuazione delle sanzioni da applicare all'incolpato rispetto a quelle richieste dalla Procura, tenuto anche conto dell'atteggiamento remissivo e collaborativo dal medesimo osservato sia in fase di indagini sia in fase dibattimentale, nonché della circostanza che il medesimo, prima ancora del deferimento, si era già adoperato spontaneamente ed efficacemente per correggere il proprio operato ed elidere qualsiasi conseguenza dell'infrazione commessa.

PQM

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Donato Marco (licenze n 222323, 245266) responsabile delle incolpazioni di cui in motivazione e gli applica la sospensione delle licenze per mesi 2 e l'ammenda di € 260.

Così deciso, in videoconferenza, il 23 giugno 2022.

L'ESTENSORE
(*Claudio Guerrini*)

IL PRESIDENTE
(*Salvatore Giacchetti*)

IL SEGRETARIO
(*Francesco Pantano*)